

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico QuadriPresidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Giancarlo Davide Colangelomembro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Lucia Picardimembro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- avv. Pierfrancesco Bartolomuccimembro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti

Nella seduta del 28.11.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi concerne l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento di un buono fruttifero, sottoscritto il 23 dicembre 1989, alla scadenza desumibile dal titolo. Questi, in sintesi, i fatti alla base del presente procedimento.

Con reclamo inviato in data 5 aprile 2012 il ricorrente, assistito dal legale di fiducia, dichiara di essersi recato il 20 marzo 2012 presso una dipendenza dell'intermediario per riscuotere il buono in questione indicante l'importo di £ 1.000.000,00 e di essersi sentita rispondere da un addetto che il medesimo era scaduto. Ritenendo che quanto appena riferito sia dovuto ad un errore nella compilazione del buono imputabile all'intermediario, il ricorrente chiede di poter riscuotere la somma maturata portata dal titolo in oggetto.

L'intermediario riscontra il reclamo con nota del 12 aprile 2012, in cui chiarisce che il buono oggetto di contestazione appartiene alla serie AD ed alla tipologia a termine, ma con apposti sul retro i tassi di interesse relativi alla serie ordinaria Q. Rappresenta al riguardo che il D.M. 23 luglio 1987 istitutivo della serie AD prevede che tutti i titoli ad essa appartenenti raddoppiano il capitale inizialmente sottoscritto dopo sette anni e lo triplicano dopo undici anni, al lordo della ritenuta fiscale; trascorso questo periodo diventano infruttiferi e si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza. Specifica altresì che il timbro apposto sul retro del titolo in esame indica i tassi di interesse previsti per la serie ordinaria, all'epoca



vigente, che sarebbero stati corrisposti qualora il buono fosse stato riscosso prima della scadenza dei termini, decurtati dello 0,50%. Conclude, quindi, che il buono sottoscritto il 23 dicembre 1989 ha cessato di essere fruttifero il 23 dicembre 2000 e dal 23 dicembre 2010 è caduto in prescrizione. Pertanto, la richiesta di considerarlo come appartenente alla serie ordinaria non può essere accolta.

Insoddisfatto di tale risposta, il ricorrente, sempre per il tramite del proprio legale, presenta in data 25 luglio 2012 ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, in cui – pur riconoscendo che sul retro del titolo è chiaramente indicata la tipologia di buono fruttifero a termine – sottolinea che, a causa di un “evidente difetto di compilazione”, non si indica quale sia il termine. Lamenta che la stampigliatura riportata sul titolo, indicante i tassi di interesse alle scadenze della diversa serie Q, si è tradotta in “informazioni contraddittorie e fortemente fuorvianti”. Aggiunge che gli “operatori” dell’intermediario avevano sempre dichiarato che il buono in questione non sarebbe scaduto fino a quando il ricorrente non ha chiesto di riscuotere la relativa somma. Ritenendo che la divergenza fra quanto riportato sul titolo e quanto previsto dal D.M. 23 luglio 1987 citato dall’intermediario non possa essere a sé imputata, il ricorrente chiede, in virtù della propria buona fede, il riconoscimento del diritto di riscattare il buono oggetto di controversia.

L’intermediario resiste con controdeduzioni pervenute nei termini, nelle quali eccepisce preliminarmente l’incompetenza dell’Arbitro sia *ratione temporis* che *ratione materiae*. Sotto il primo profilo, segnala che la controversia è relativa ad operazioni o comportamenti largamente anteriori al 1° gennaio 2007 indicato dalle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche in sede di delimitazione della competenza temporale dell’ABF. Quanto all’eccezione di incompetenza per materia, qualifica anzitutto i buoni fruttiferi in discorso come prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e collocati attraverso gli uffici facenti capo all’intermediario. Svolge, a tal fine, un’ampia ricognizione della normativa stratificatasi nel tempo, ricordando, in particolare, che la Cassa Depositi e Prestiti utilizza per le proprie finalità istituzionali (come definite nell’art. 5, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) le risorse indicate dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, tra cui “fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni postali fruttiferi ed altri prodotti finanziari”, assistiti da garanzia dello Stato. Rileva, altresì, che il secondo comma del medesimo articolo ha demandato “a decreti del Ministro del Tesoro [...] adottati su proposta del Direttore Generale della Cassa Depositi e Prestiti, di stabilire le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali e di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori”. In forza del succitato D.Lgs. n. 284/1999 è stato emanato il D.M. 19 dicembre 2000 avente ad oggetto “Condizioni di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”. L’intermediario prosegue citando il DPR 14 marzo 2001, n. 144, il cui art. 2, comma 6, ha statuito che “il risparmio postale è disciplinato dal D.L. 1° dicembre 1993 n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1994, dal D.Lgs 30 luglio 1999, n. 284 e dalle norme del Testo Unico della Finanza indicate nel comma 4 del medesimo articolo, in quanto compatibili, nonché dalle norme del Testo Unico Bancario, “ove applicabili”. Menziona, infine, l’art. 5, comma 11, lett. a), b), c) del succitato D.L. 30 settembre 2003, n. 269, riguardante la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, a mente del quale “per l’attività della gestione separata [di cui al successivo comma 8] il Ministro dell’economia determina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche”. Sullo sfondo di tale cornice disciplinare, l’intermediario fa presente che i buoni fruttiferi oggetto di contestazione trovano la propria integrale disciplina nel capo VI, titolo I, libro III del D.P.R. n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

156/1973 recante il testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Asserisce, quindi, che, ancor prima della speciale disciplina che regola la materia (della quale i riferimenti normativi sopra citati costituirebbero, tra gli altri, esemplificazione), l'insussistenza della competenza dell'Arbitro deriverebbe principalmente dalla qualificazione dei prodotti di risparmio postale in termini di prodotti finanziari, categoria espressamente esclusa dall'ambito della cognizione (oggettiva) dell'ABF dalle relative Disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia. In definitiva, osserva l'intermediario, "dal quadro normativo sopra delineato risulta che i buoni postali fruttiferi e i prodotti della raccolta postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario". Discenderebbe da ciò che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nel perimetro della competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nel merito, l'intermediario afferma che il timbro apposto sul retro del buono indicante i rendimenti della serie ordinaria Q, vigente nello stesso periodo della serie a termine AD, non andava a modificare la tipologia del titolo, in quanto sul retro dello stesso è riportata chiaramente la dicitura "Buono ... fruttifero a termine", mentre sul davanti è correttamente indicata la serie di appartenenza AD. Inoltre, il timbro recante i tassi della serie ordinaria Q è stato apposto in corrispondenza della dicitura "se riscosso prima della scadenza dei termini si applicano i tassi vigenti per i buoni p.f. ordinari diminuiti dello 0,50%". Discenderebbe da ciò che i tassi relativi alla serie Q sarebbero indicati sul retro del titolo esclusivamente quali parametri per i rendimenti del buono nel caso di rimborso anticipato dello stesso. L'intermediario trae, dunque, dalle considerazioni testé riferite la conclusione che la tipologia, la serie e la data di emissione caratterizzano per legge il rendimento dei buoni senza alcuna possibilità di negoziazione in materia. Dopo aver rilevato l'assenza di riscontri probatori con riferimento all'affermazione del ricorrente secondo la quale gli "operatori" dell'intermediario resistente avrebbero fornito informazioni fuorvianti in merito alla scadenza del buono, nega il diritto del ricorrente medesimo al riscatto. In conclusione, l'intermediario chiede all'Arbitro di dichiarare l'irricevibilità del ricorso, essendo lo stesso incompetente a conoscere della controversia per le ragioni dianzi esposte o, in subordine, dichiarare l'infondatezza della richiesta avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

Preliminarmente occorre considerare le eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario resistente: a) per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione del buono in questione (23 dicembre 1989); b) per incompetenza dello stesso ABF per materia, dato che i buoni postali sono oggetto di una disciplina speciale, non trovando applicazione i medesimi la normativa di cui al Titolo VI, capo I, Tub.

Quanto alla prima eccezione, non si può fare a meno di richiamare la costante interpretazione di questo Collegio secondo la quale, sebbene i rapporti oggetto di contestazione risultino essere insorti in data antecedente al 1° gennaio 2007, tuttavia nel caso di rapporti di durata occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Nella fattispecie in esame l'oggetto della controversia è relativo alla domanda di rimborso del buono fruttifero, intervenuta il 20 marzo 2012, da cui deriva l'attualità della pretesa, con conseguente radicarsi della competenza temporale dell'ABF (cfr. decisioni Collegio ABF di Napoli nn. 346/2011, 1394/2012).



Quanto alla seconda eccezione prospettata dal resistente, merita richiamare le considerazioni già sviluppate dall'ABF in decisioni concernenti fattispecie analoghe, nelle quali pure si trattava di qualificare la fattispecie del risparmio postale (e, dunque, anche i buoni fruttiferi ad essa riconducibili) alla luce della variegata e frammentaria normativa speciale che lo disciplina (cfr. ancora decisioni Collegio ABF di Napoli n. 346/2011). Va segnalato che, secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, D.M. 6. ottobre 2004 – attuativo del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71 – (“Libretti di risparmio postale”), i “libretti di risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore [...]”. Se si assumesse che tale è la natura giuridica dei buoni fruttiferi, la competenza di questo Collegio sarebbe esclusa. I più recenti riferimenti normativi inducono tuttavia ad una diversa conclusione. A questo proposito rileva anzitutto quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”, ove all'art. 1 (Definizioni) si stabilisce che “ai fini del presente decreto si intendono per [...] h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti” e all'art. 2 (Attività di bancoposta) si specifica che: “le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”. Il sesto comma del medesimo articolo precisa che il risparmio postale è disciplinato dal D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71, dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel quarto comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili. Tali norme si pongono in correlazione con quanto disposto dalla Delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008 sulla disciplina dei sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis TUB – la quale (art. 1, comma 1) definisce “intermediari”, non solo le “le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica”, ma anche specificamente “Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta” – nonché con il dettato delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), dove si specifica nuovamente che sono da considerare intermediari “le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. (ivi inclusi i confidi e i cambiavalute) che operano nei confronti del pubblico gli istituti di moneta elettronica” ed espressamente “Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta”. Alla luce di tali dati normativi appare difficile dubitare che le disposizioni più recenti abbiano attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF. Non si è mancato di notare, inoltre, che essendo quello dell'ABF un sistema ispirato a principi di effettività della tutela, non va trascurato di considerare il dato empirico legato alla circostanza che il cliente tende a percepire l'intermediario “quale naturale interlocutore nella gestione di un rapporto assolutamente equiparato a quello gestito dalle banche” (decisione Collegio ABF di Napoli n. 1394/2012). Una tale completa equiparazione è stata, del resto, ricercata e garantita dallo stesso intermediario che, non a caso, ha spesso sottoscritto intese pubbliche con l'Abi al fine di pervenire ad una perfetta assimilazione dei prodotti da esso gestiti rispetto a quelli bancari: è sufficiente richiamare, in proposito, il comunicato del 26 giugno 2001, relativo all'Accordo con l'Abi, operativo dal 1° luglio 2001, nel quale si legge che “per favorire il processo di integrazione tra i due sistemi di pagamento, l'attuale intermediario ha adottato per i propri titoli gli standard tecnici previsti per gli assegni bancari e circolari e le procedure elettroniche interbancarie che ne consentono il trattamento”. Da qui un'ulteriore conferma che anche l'eccezione relativa al difetto di competenza per materia dell'ABF deve essere rigettata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Passando, ora, a valutare il merito della controversia sottoposta all'attenzione del Collegio, è da ricordare che il buono oggetto del presente ricorso, prodotto in copia dal ricorrente, riporta effettivamente nella parte anteriore l'indicazione "a termine", relativa verosimilmente alla serie di appartenenza del titolo. Nessun'altra indicazione è, invece, fornita in merito alla durata ed alla data di scadenza. Sono poi prestampate alcune informazioni relative alla riscossione ed all'eventuale estinzione anticipata ("Se riscosso prima della scadenza dei termini si applicano i tassi vigenti per i buoni p.f. ordinari diminuiti dello 0,50%"). È stata poi apposta una successiva timbratura recante i tassi di interessi valevoli per la serie "Q" e ciò ha probabilmente spinto il ricorrente a credere che il buono avesse una scadenza diversa da quella propria della serie di appartenenza.

Ora, in relazione al titolo da cui scaturisce l'odierna controversia, l'intermediario resistente può essere richiamato all'osservanza delle ordinarie norme civilistiche – tanto di quelle in tema di interpretazione contrattuale e, nel relativo contesto, del criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c., quanto del generale criterio di buona fede e correttezza nei rapporti con la controparte – oltre che delle specifiche disposizioni all'epoca dettate dal D.P.R. n. 156/1973 sui requisiti formali dei titoli postali e, segnatamente, dell'art. 173, comma 1, a mente del quale "gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni" (v., in questi termini, decisioni Collegio ABF di Milano n. 315/2011; Collegio ABF di Napoli n. 2615/2012). Come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. S.U., 15 giugno 2007, n. 13979), pur configurandosi i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione e non come titoli di credito (e v., in tal senso, Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809), nella disciplina dei medesimi dettata dal succitato D.P.R. n. 156/1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Ne discende che le diciture riportate sui buoni postali fruttiferi consegnati ai sottoscrittori, con cui viene specificato il regime degli interessi, devono ritenersi prevalenti sulle determinazioni difformi contenute in un decreto ministeriale precedente alla loro emanazione, affinché non venga frustrato il legittimo affidamento riposto dal pubblico dei sottoscrittori sulle risultanze testuali del documento.

Il Collegio, condividendo i principi di fondo cui è improntato tale orientamento, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, atteso che la timbratura, apposta sul retro del buono, recante i tassi di interesse valevoli per la serie "Q", ha verosimilmente indotto il ricorrente a fare affidamento su una durata ed un rendimento dell'investimento diversi da quelli applicabili alla tipologia di buono sottoscritto.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso del buono fruttifero nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI